

ART. 12

(Nomina del Presidente nazionale e dei Vice Presidenti nazionali)

1. Il Presidente nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali - di cui uno vicario - vengono eletti, nel loro seno, da nove consiglieri, possibilmente tre per ciascuna categoria di ufficiali, marescialli e brigadieri, appuntati e carabinieri - eletti dagli Ispettori regionali tra i soci delle sezioni di Roma non facenti parte dei Consigli direttivi delle Sezioni stesse.

ART. 13

(Funzioni del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti nazionali)

1. Il Presidente nazionale rappresenta l'Associazione ed emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la migliore applicazione dello statuto e del regolamento.
2. I Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono gli incarichi di volta in volta ad essi affidati.
3. In caso di assenza del Presidente, è chiamato a sostituirlo il Vice Presidente vicario.

ART. 14

(Composizione del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale è costituito:
 - a) dal Presidente nazionale che lo presiede;
 - b) dai due Vice Presidenti;
 - c) dagli Ispettori regionali quali membri di diritto;
 - d) dai sei Consiglieri che residueranno dopo l'elezione del Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, di cui al precedente art. 12
 - e) dal Segretario nazionale che è nominato dal Presidente nazionale fra i soci effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto;
 - f) dal direttore responsabile dell'organo di stampa dell'Associazione nominato dal Presidente Nazionale sentito il Comitato centrale, senza diritto al voto.